SENATO DELLA REPUBBLICA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958

(133ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici » **(2418)** (*D'iniziativa dei senatori Tartufoli e Trabucchi*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . . . . *Pag.* 2520
AMIGONI 2520
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 2520

« Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.) » **(2515)** (*D'iniziativa del deputato Rapelli*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2522, 2523
PONTI 2523
TARTUFOLI, *relatore* 2522

« Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080 » **(2531)** (*D'iniziativa del deputato Garlato*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . . . *Pag.* 2521, 2522
PORCELLINI 2522
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 2521, 2522

« Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva » **(2534)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 2524, 2527
AMIGONI 2526
BUIZZA 2525
CROLLALANZA 2524, 2527
PORCELLINI 2525
PUCCI 2525, 2526
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 2524, 2526
TARTUFOLI 2525

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Porcellini, Pucci, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Tartufoli e Vaccaro.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati, per i trasporti Mannironi e per la marina mercantile Terranova.

PORCELLINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli e Trabucchi: « Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici » (2418).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli e Trabucchi: « Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso su questo disegno di legge un parere esplicitamente favorevole.

Il relatore, senatore Canevari, non è in grado di intervenire alla seduta di stamane per ragioni di salute; farò io stesso. pertanto, una breve relazione sul disegno di legge all'ordine del giorno, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, che non ci permette di rinviarne ulteriormente la discussione.

Il provvedimento in esame non ha del resto bisogno di chiarificazioni, dato che un'ampia relazione accompagna il testo a stampa. Mi limiterò quindi a dire che oltre al parere esplicitamente favorevole della 5ª Commissione, anche il relatore, senatore Canevari, è favorevole all'approvazione del disegno di legge stesso.

AMIGONI. Desidero rilevare che sarebbe opportuno forse abbinare la discussione di questo disegno di legge con quella del disegno di legge n. 2531, di iniziativa del deputato Garlato: « Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080 », in considerazione del fatto che i due provvedimenti vertono su un unico argomento: la sistemazione degli uffici idraulici.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Se la Commissione è d'accordo, si potrebbe procedere alla discussione abbinata dei due disegni di legge. Domando al Governo se ritiene opportuna tale discussione abbinata.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei rilevare che l'ipotesi preveduta nel disegno di legge del senatore Tartufoli è diversa, perchè riguarda alcuni ufficiali idraulici che facevano parte dei ruoli aggiunti e che con un esame hanno potuto conseguire il passaggio nei ruoli ordinari; questi però sono ora in una situazione di svantaggio rispetto agli altri, ancora non di ruolo che possono invece usufruire di particolari benefici che praticamente arrivano a dire: « Noi vogliamo rinunciare ad un vantaggio conseguito attraverso un esame, per essere messi alla pari dei dipendenti ancora non inquadrati nei ruoli organici, e per poter quindi partecipare ai benefici cui tali dipendenti partecipano ».

Riterrei, pertanto, opportuno procedere separatamente alla discussione dei due disegni di legge nn. 2531 e 2418.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Dopo le chiarificazioni suddette non rimane altro da fare che procedere separatamente alla discussione dei due provvedimenti. Continuiamo, pertanto, l'esame del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tartufoli e Trabucchi, n. 2418.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo per parte sua dichiara di non opporsi e di essere anzi favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, senza modificazione alcuna.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I geometri del Genio civile che siano appartenuti per non meno di quindici anni al soppresso ruolo degli ufficiali idraulici e di bonifica di gruppo *C* possono essere restituiti, a domanda, al ruolo degli ufficiali idraulici di gruppo *B* istituito con la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, se essi sono passati al ruolo dei geometri in data non anteriore al 1° gennaio 1951 a seguito di esami.

Il passaggio avviene a condizione che gli interessati ne presentino domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge: in tal caso essi mantengono il grado raggiunto nel ruolo dei geometri e vengono inseriti nel ruolo degli ufficiali idraulici, personale tecnico del gruppo *B*, immediatamente prima dei loro pari grado provenienti dal soppresso ruolo degli ufficiali idraulici, personale esecutivo (gruppo *C*) aventi la stessa anzianità.

(*È approvato*).

Art. 2.

I posti di ufficiale idraulico principale disponibili dopo la prima applicazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e quelli che si renderanno vacanti successivamente saranno conferiti per merito comparativo ai dipendenti di cui all'articolo che precede, che siano pervenuti al grado IX (coefficiente 271) del ruolo geometri mediante esame di promozione e che abbiano una anzianità complessiva nei due ruoli non inferiore ad anni trenta: detti impiegati saranno iscritti nel ruolo organico degli ufficiali idraulici secondo le norme del precedente articolo, con le anzianità, agli effetti giuridici, delle promozioni conferite nella prima applicazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Garlato: « Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080 » (2531)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Garlato: « Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo organico degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo della carriera del personale di concetto, il conferimento dei posti nel nuovo ruolo al personale già appartenente al ruolo soppresso viene effettuato indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Anche su questo disegno di legge, essendo assente il senatore Canevari, assumerò io le funzioni di relatore.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con questo disegno di legge lo onorevole Garlato si propone di ovviare ad un inconveniente che si era determinato in sede di applicazione della legge 21 ottobre 1957, numero 1080. A tal fine egli intende dare un'interpretazione autentica della legge stessa, la cui applicazione è stata frustrata, in parte, dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Nell'articolo unico del disegno di legge di iniziativa del deputato Garlato è detto che « il conferimento dei posti nel nuovo ruolo al personale già appartenente al ruolo soppresso viene effettuato indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ».

Con questa formulazione però, mentre si elimina la possibilità di limitate promozioni per merito comparativo, si ricade d'altro canto, nella disposizione che prescrive che i posti devono essere coperti mediante esame. Pertanto, invece di un vantaggio, si determina un danno per gli ufficiali idraulici.

Il testo dell'articolo unico dovrebbe quindi essere modificato come segue:

« Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo nella carriera del personale di concetto, tutti i posti vacanti nella qualifica di 1° Ufficiale idraulico del nuovo ruolo possono essere conferiti mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'articolo 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a prescindere dal rapporto previsto dallo stesso articolo ed indipendentemente dalle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 370 citato, agli impiegati che all'atto di entrata in vigore della legge n. 1080 rivestivano nel soppresso ruolo del personale esecutivo la qualifica di ufficiale idraulico capo ».

Ritengo che questa sia effettivamente l'interpretazione autentica e quella che meglio persegue gli scopi che si proponeva il presentatore del disegno di legge in discussione.

PORCELLINI. Riterrei opportuno specificare che i posti disponibili nella qualifica di ufficiale idraulico riguardano gli appartenenti all'ex grado 9°.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo prende nota della osservazione del senatore Porcellini, ma ritiene che sia preferibile non inserire questo concetto nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico con altro del seguente tenore:

« Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo nella carriera del personale di concetto, tutti i posti vacanti nella qualifica di 1° ufficiale idraulico del nuovo ruolo possono essere conferiti mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'articolo 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a prescindere dal rapporto previsto dallo stesso articolo ed indipendentemente dalle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 370 citato, agli impiegati che, all'atto di entrata in vigore della legge n. 1080, rivestivano nel soppresso ruolo del personale esecutivo la qualifica di ufficiale idraulico capo ».

Metto ora ai voti il disegno di legge nel nuovo testo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: « Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.) » (2515) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Rapelli: « Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, presentato dall'onorevole Rapelli, era costituito in origine da un articolo unico di breve enunciazione.

Si affermava, nell'articolo stesso, che le agevolazioni e le facilitazioni concesse agli allievi licenziati dalle scuole dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.) e previste dal decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, dovevano considerarsi estese agli allievi licenziati dagli istituti professionali di Stato per l'attività marinara.

Il disegno di legge in discussione ci perviene nella formulazione definitivamente adottata dalla Camera ed è più ampio e dettagliato nella enunciazione: esso consta di tre brevi articoli che sono sottoposti all'esame della nostra Commissione in sede deliberante.

Il problema è semplice. Si tratta di creare una parità di diritti e di benefici da parte di tutti coloro che, compiendo determinati studi con lo stesso indirizzo tecnico e pratico, li abbiano effettuati non soltanto presso le scuole dell'E.N.E.M., ma anche presso altri istituti professionali di Stato, nonchè presso altri istituti, sorti nel Paese dopo il 1928.

Che ciò sia giusto è ovvio e quindi il parere del relatore non può che essere positivo e favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. In particolare, il relatore giudica soddisfacente la formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame, articolo nel quale si indica specificamente di quali studi si tratti, a quali istituti ci si intenda riferire e quali carriere e qualifiche possano essere di spettanza dei licenziati dagli istituti stessi.

La lettera dell'articolo 1 definisce con esattezza i limiti e la portata del disegno di legge ed ogni illustrazione aggiuntiva sarebbe null'altro che un tentativo superfluo di parafrasare un testo chiaro ed espressivo.

L'articolo 2 fa riferimento ai titoli professionali che debbono essere rilasciati secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Ministero della marina mercantile.

L'ultimo articolo riguarda l'abrogazione di ogni norma eventualmente contrastante col provvedimento in discussione.

Mi permetto quindi di invitare i colleghi a dare il proprio voto favorevole al disegno di legge di cui trattasi, che, per essere stato già approvato dalla Camera dei deputati, qualora sia approvato anche da noi senza emendamenti, diverrà senza ulteriore ritardo legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tartufoli della sua esauriente relazione. Vedo qui tra noi il Presidente della Fondazione « Giorgio Cini », senatore Ponti, il quale potrà darci ulteriori chiarificazioni e spiegarci i motivi e gli scopi fondamentali che ispirano il disegno di legge in esame e che conforteranno la nostra adesione alle tesi esposte nel provvedimento.

PONTI. Ho già avuto l'onore di essere ospitato ed ascoltato, dalla 7ª Commissione permanente, spero che anche oggi i colleghi vogliano ascoltarmi con benevolenza.

Come è stato detto con molta chiarezza e concisione dal relatore, senatore Tartufoli, si tratta di estendere agli istituti professionali di Stato, tra i quali si trova anche quello che sta a cuore a me e per cui sono qui venuto, cioè il Centro marinaro di « San Giorgio » di Venezia, tutti quei benefici che sono stati riconosciuti dalla legge agli istituti dell'E.N.E.M. I benefici che sono stati riconosciuti a tali istituti derivano dal fatto che i suddetti istituti si sono occupati in particolare della istruzione marinara e che, per lungo tempo, sono stati i soli ad occuparsene, onde opportunamente la legge stabiliva che venissero loro accordati quei trattamenti preferenziali che giustamente competevano ad istituti diversi dagli altri per la loro specializzazione particolare. Siccome, nel corso degli anni, di questi istituti ne sono sorti altri, i quali curano una istruzione marinara specializzata (e in modo particolare io devo citare quello per cui vengo qui a sostenere il disegno di legge in discussione, il Centro marinaro di Venezia « Giorgio Cini » San Giorgio), ecco che io vi chiedo di approvare il disegno di legge in discussione affinchè questi istituti, che hanno per scopo proprio l'istruzione marinara e che posseggono a tal fine un'attrezzatura particolare e completa — fino a disporre, come il Centro marinaro da me citato, di una nave mercantile che fa servizio di linea e che imbarca gli stessi studenti, in modo che essi facciano pratica diretta di navigazione — possano esplicare più efficacemente la loro attività.

Penso e spero che la Commissione vorrà dare al disegno di legge in esame il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I licenziati dalle sezioni di coperta e di macchina delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sia statali che parificate, e degli istituti professionali a tipo marinaro o di scuole professionali marit-

time, indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della marina mercantile, i quali aspirino a conseguire, in relazione alla sezione di provenienza, il titolo professionale di « padrone marittimo per il traffico », « padrone marittimo per la pesca », « marinaio autorizzato al piccolo traffico», « marinaio autorizzato alla pesca mediterranea », e « meccanico navale di 2ª classe per motonavi », di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti.

(*È approvato*).

Art. 2.

I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il raggiungimento di tutti i requisiti prescritti ed il successivo superamento di una prova pratica secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

(*È approvato*).

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva » (2534) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame.

Il disegno di legge in discussione è di grande importanza per tutti i lavori in corso per la sistemazione organica e razionale del Po.

Prego l'onorevole Sottosegretario di esporci le ragioni che hanno determinato, da parte del Governo, la presentazione del provvedimento in esame.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quando il Governo presentò il disegno di legge che istituiva il Magistrato del Po, lo formulò in modo tale da rendere effettivamente funzionante il nuovo organismo.

La Camera dei deputati approvò il testo presentato dal Governo pressochè nella sua stesura originale; senonchè il Senato ritenne opportuno modificare tale disegno di legge, nel senso di togliere al nuovo organismo alcune funzioni direttive, affidandole invece ad altri organi del Ministero dei lavori pubblici.

Con il presente disegno di legge, pertanto, il Governo si propone di rendere efficiente e funzionante il nuovo organismo.

L'articolo 1 modifica la legge n. 735 del 12 luglio 1956, attribuendo al Magistrato del Po tutti i compiti spettanti al cessato Circolo di ispezione del Genio civile per il Po, nonchè quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia e ai Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti.

Tutto il complesso di articoli che segue riguarda l'estensione al Magistrato del Po dei compiti e delle attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano ai Provveditorati alle opere pubbliche e ai Comitati tecnico- amministrativi.

CROLLALANZA. Onorevole Presidente, fin dalla presentazione del precedente disegno di legge, che istituiva il Magistrato del Po, espressi le mie preoccupazioni e le mie perplessità in quanto, invece di perfezionare, si

veniva a snaturare quello che era stato in origine il vecchio Ispettorato del Po.

Nell'occasione feci anche presente che quel provvedimento avrebbe dato origine ad una situazione di interferenze fra i Provveditorati alle opere pubbliche e il Magistrato del Po, mentre sarebbe stato più opportuno cercare di provvedere a dei miglioramenti, di carattere finanziario e tecnico, degli organismi già esistenti.

Il Sottosegretario ha chiarito come si è venuta creando la presente situazione.

Escludo che il disegno di legge in discussione possa migliorare la situazione, anzi sono del parere che esso la peggiori, in quanto, praticamente, il Magistrato del Po si sostituisce, per la materia idraulica (sia per i corsi d'acqua classificati che per quelli non classificati) al Provveditorato alle opere pubbliche, ma non lo elimina definitivamente.

La migliore soluzione sarebbe stata quella di fare veramente dell'ispettorato del Po un Magistrato del Po, cioè un grande organo di studio e di intervento nei momenti più difficili di piena del Po, lasciando al Provveditorato alle opere pubbliche la sola competenza amministrativa.

Non darò voto sfavorevole al presente disegno di legge, che ha suscitato molte illusioni e speranze; tuttavia, per le ragioni precedentemente esposte, dichiaro che mi asterrò dal votare.

PORCELLINI. Sono d'accordo con il collega Crollalanza nel ritenere che il disegno di legge in discussione non risolva ancora il problema del magistrato del Po, tuttavia sono del parere che sia più opportuno esprimere voto favorevole, in quanto il provvedimento in esame rappresenta un passo avanti verso la soluzione del problema.

Nell'esaminare la distribuzione delle attribuzioni, credo che siano stati creati dei duplicati; infatti si danno al magistrato del Po alcune mansioni che sono state anche attribuite al Comitato tecnico-amministrativo o al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

C'è un altro inconveniente: tra i componenti del Comitato tecnico-amministrativo non figurano più i due esperti cui faceva cenno nella precedente legge. Prego, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di volerci spiegare la ragione di tale innovazione.

Desidero, infine, esortare il collega Crollalanza a non astenersi dal votare il presente disegno di legge e ad esprimersi, anzi, in modo favorevole alla sua approvazione.

TARTUFOLI. Sono d'accordo con la tesi espressa dal senatore Porcellini. Ritengo infatti che il disegno di legge in discussione riuscirà ad armonizzare e a coordinare l'attività dei varii organismi, nonchè a fornirci il punto di partenza per un altro disegno di legge, meglio formulato, sulla base delle esperienze nel frattempo acquisite.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

BUIZZA. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che il disegno di legge mi sembra sia stato deferito alla nostra Commissione già nel 1954 e che io ne ero stato designato relatore.

Ricordo inoltre di aver studiato a fondo il problema e di essere pervenuto alle conclusioni alle quali ha accennato il senatore Crollalanza. Ricordo infine che non vi è mai stata una grande concordia di vedute sull'opportunità di approvare il disegno di legge in esame.

Nel testo del provvedimento in discussione si fa riferimento ad una quantità di leggi e di articoli di legge che io non ho, peraltro, modo di controllare o di studiare.

Pertanto, data la mancanza di tempo per prendere una meditata decisione; date le conclusioni ed i rilievi che ha fatto il senatore Crollalanza, e sui quali mi trovo perfettamente d'accordo; dichiaro che mi asterrò dal votare il disegno di legge in esame.

PUCCI. Noi invece siamo lieti, dopo tante disgrazie che ha causato il Po, di vedere finalmente che si predispone un piano generale per risolvere i problemi; è la prima volta, forse, che nella legislatura del dopoguerra si predispone un piano generale. In effetti il Po costituisce uno di quei problemi che meritano l'esame e lo studio più approfondito.

Siamo anche noi d'accordo sui rilievi fatti dal collega Crollalanza, e sull'incertezza che nasce dall'esame particolareggiato del provve-

dimento; in particolare, avremmo preferito sentire che il Magistrato coordina le attività dei Provveditorati e non che ne sostituisce i compiti, perchè evidentemente un Magistrato, per quanto abbia un ufficio organizzato, non potrà mai conoscere al dettaglio la situazione di tutti gli affluenti che corrono lungo i territori del comprensorio del Po.

Comunque noi diamo la nostra approvazione al disegno di legge in esame perchè rappresenta un avvio a soluzione del complesso problema del Po.

AMIGONI. All'articolo 1, numero 1, si dice che il Magistrato per il Po studia e predispone il piano generale per la sistemazione idraulica del Po, compreso il suo delta, e dei suoi affluenti.

Al punto 2, poi, si parla di « tutto il bacino imbrifero del Po ». Ora io penso che il piano generale debba tener presenti le esigenze di tutto il bacino imbrifero, ma questo non risulta dalla lettera del testo. Mi permetto pertanto di presentare un ordine del giorno con cui viene precisato che, per quanto riguarda il punto primo dell'articolo 1, il piano generale per la sistemazione del Po comprende le opere relative ai suoi affluenti principali e secondari, compresi i subaffluenti. Tale ordine del giorno è del seguente tenore:

« La 7ª Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2534 concernente il Magistrato del Po fa voto che il piano di sistemazione del Po comprenda le opere relative ai suoi affluenti principali e secondari, compresi i subaffluenti, in quanto le sistemazioni idrauliche di questi sono opere indispensabili per la razionalità dei piani ».

PUCCI. Ritengo cosa logica che nello studio del problemi del Po debba necessariamente esser compreso lo studio dei suoi affluenti; la cosa mi sembra implicita, senza bisogno di ulteriori chiarificazioni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È evidente che un problema come quello dell'organizzazione di un ufficio che possa interessarsi ai problemi del Po sotto un profilo tecnico di carattere generale e che abbia nello stesso tempo gli idonei mezzi esecutivi per intervenire è un problema che desta delle preoccupazioni. Quindi mi rendo conto delle osservazioni che son state fatte dai membri della Commissione intervenuti nella discussione generale.

Però il disegno di legge in esame, ad approfondirne la lettura, mira, almeno in gran parte, ad eliminare gli inconvenienti del passato, tenendo conto della esperienza e delle osservazioni emerse nel corso dei numerosi dibattiti che hanno avuto luogo alla Camera ed al Senato a proposito del Po. Il provvedimento in esame si sforza infatti di creare un organismo che risulti dalla partecipazione di tutti gli organi decentrati dello Stato che possono con competenza intervenire in questa materia, ma che nello stesso tempo disponga di organi esecutivi abili, solleciti e coordinati da un solo ufficio.

Infatti, nel disegno di legge in discussione, con l'articolo 1 si delimitano tutti i compiti dell'istituto, che assorbe praticamente i compiti in passato deferiti ad altri organismi, compresi i Provveditorati alle opere pubbliche.

Però il Magistrato del Po funziona attraverso un Comitato che, in analogia a quanto previsto per il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche, risulta composto da tutti gli esponenti degli uffici dipendenti e dai rappresentanti delle altre Amministrazioni che interferiscono in questo settore.

Ma c'è di più: del Comitato tecnico fanno parte tutti i Provveditori alle opere pubbliche del bacino imbrifero, più il Magistrato alle acque di Venezia; quindi non è esclusa la partecipazione, ai fini di predisporre il piano generale e di approvare i piani annuali, di quei funzionari che dirigono gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici e che hanno, per la loro funzione, una competenza specifica in materia.

Viene poi anche regolata tutta la parte funzionale del nuovo organismo in quanto, nell'articolo 5, si prescrive che il piano generale, una volta predisposto, deve essere poi approvato e reso esecutivo con un provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Non è estraneo al funzionamento di questo ufficio tutto il complesso dell'organizzazione pe-

riferica del Ministero dei lavori pubblici, anzi, per la parte esecutiva, rimane l'azione insostituibile del Genio civile, come è detto nell'articolo 9, così formulato:

« Per quanto concerne le materie attribuite dalla presente legge alla competenza del Magistrato del Po, gli Uffici del Genio civile dipendono dal magistrato stesso ».

Quindi le opere nei bacini imbriferi previste dal provvedimento in esame sono realizzate attraverso l'attività del Genio civile, seppure in collaborazione con il Provveditorato; pertanto il Genio civile, praticamente, invece di eseguire le direttive del Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio e materia, esegue le direttive di un organo coordinatore centralizzato, di cui fanno parte tutti i Provveditorati alle opere pubbliche.

Infine, circa la preoccupazione espressa dal senatore Crollalanza, concernente la necessità, nei momenti di emergenza, che un solo ufficio abbia responsabilità in materia e adeguati poteri, preciso che l'articolo 8 stabilisce chiaramente che il potere, attribuito al Ministro dei lavori pubblici, in base alla legge sul pronto soccorso, di assumere la direzione di tutti i lavori e di tutte le funzioni, spetta chiaramente al Magistrato del Po, a meno che il Ministro non decida di avocare a sè questa funzione.

Ritengo con questo di avere sommariamente illustrato i motivi che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame e di avere chiarito che il Governo stesso pensa, attraverso questa organizzazione dello istituto, di poter meglio provvedere a risolvere i problemi del Po.

Evidentemente sarà l'esperienza a suggerire le modifiche necessarie ad un miglior funzionamento dell'istituto stesso.

Poichè la maggior parte dei componenti della Commissione è favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, nutro fiducia che il provvedimento stesso possa presto divenire operante.

Informo infine il senatore Amigoni che il disegno di legge intende provvedere alle esigenze di tutto il bacino imbrifero del Po e pertanto il Governo non ha difficoltà ad accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Amigoni stesso.

CROLLALANZA. L'onorevole Sottosegretario ha cercato molto abilmente di difendere il disegno di legge in discussione, e questo è logico, in quanto si tratta di un provvedimento presentato dal Ministro dei lavori pubblici.

Desidererei ora chiarire ulteriormente quanto ho prima detto.

Il perfezionamento dell'organismo del Magistrato del Po andava fatto, non solo nel senso di istituire un organo di studi, ma anche di istituire un Comitato tecnico esecutivo, lasciando però la competenza amministrativa ai Provveditorati alle opere pubbliche.

Comunque, per rendere veramente operante il Magistrato del Po, cioè per fare in modo che il Po finisca di essere una continua minaccia per la valle Padana, a questo provvedimento manca un articolo: « Sono stanziati, in dieci anni, 500 miliardi », quanti cioè ne occorrono per dare una sistemazione definitiva a tutto il bacino del Po.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 luglio 1956, numero 735, è sostituito dal seguente:

« Il Magistrato per il Po, con sede in Parma:

1) studia e predispone il piano generale per la sistemazione idraulica del Po, compreso il suo delta, e dei suoi affluenti;

2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonchè quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia e ai Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti, per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po compreso il suo delta, nonchè per ogni altra opera che, comunque, possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti;

3) dirige il servizio di piena del Po e di tutti i corsi di acque che interessano il suo bacino imbrifero;

4) promuove e coordina l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere indicate al precedente n. 2 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il vicepresidente del Magistrato per il Po esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al viceprovveditore alle opere pubbliche.

Le disposizioni dell'articolo 303 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, numero 3, si applicano anche nei confronti del Magistrato per il Po.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 3, primo comma, della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

« Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:

a) due ispettori generali — uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste — designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

b) il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonchè i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata;

c) il presidente del Magistrato alle acque ed i Provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;

d) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;

f) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;

g) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;

h) il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:

« I piani possono essere formati anche per stralci aventi però sempre carattere di organicità ».

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 12 luglio 1956, numero 735, è sostituito dal seguente:

« In attuazione del piano generale indicato nell'articolo 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorità da dare alla loro esecuzione.

I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro dei lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire e provvede, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa, entro 15 giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, l'importo dei lavori superi i 100

milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale.

Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresì, nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, numero 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite di importo è elevato a lire 50 milioni.

Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Al Magistrato per il Po sono estese le norme di cui agli articoli 1, 9 e 10 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, nonchè quelle dell'articolo 8 del decreto presidenziale legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 6 della legge 12 luglio 1956, numero 735, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po è competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato medesimo, negli stessi casi con gli stessi limiti e con la stessa efficacia previsti dall'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ».

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 6 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« I poteri e le facoltà spettanti al Ministro dei lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di calamità naturali in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833, sono demandati al presidente del Magistrato per il Po per quanto riguarda il corso del Po e dei suoi affluenti ed ai Provveditorati alle opere pubbliche negli altri casi, sempre che il Ministro dei lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare ad un Sottosegretario di Stato o ad un funzionario la direzione dei servizi di soccorso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto stesso.

Il presidente del Magistrato per il Po, ed i Provveditori alle opere pubbliche provvedono in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnati dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Per quanto concerne le materie attribuite dalla presente legge alla competenza del Magistrato per il Po, gli Uffici del Genio civile dipendono dal Magistrato stesso.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'articolo 8 della legge 12 luglio 1956, numero 735, è sostituito dal seguente:

« Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle opere pubbliche non abbiano proceduto alla assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi inscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Nei casi previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i lavori da appaltare a trattativa privata a cura

del Magistrato per il Po e degli altri organi decentrati della Amministrazione dei lavori pubblici si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile, quando l'importo dei lavori non superi le lire 30 milioni.

Gli organi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici possono, in caso di urgenza, disporre l'esecuzione di lavori in economia anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni. Per tali lavori, quando il loro importo non superi le lire 30 milioni si sente esclusivamente il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

(*È approvato*).

Art. 12.

Presso il Magistrato per il Po sono istituiti un ufficio distaccato della Corte dei conti ed un ufficio della Ragioneria generale dello Stato.

All'ufficio distaccato della Corte dei conti si applica l'articolo 13 della legge 12 luglio 1956, n. 735.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Amigoni il seguente ordine del giorno:

« La 7ª Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2534 concernente il Magistrato del Po, fa voto che il piano di sistemazione del Po comprenda le opere relative ai suoi affluenti, in quanto le sistemazioni idrauliche di questi sono opere indispensabili per la razionalità dei piani ».

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.